



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**Tribunale Ordinario di Ferrara**

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati

Dott. Anna Ghedini -Presidente relatore

Dott. Costanza Perri -Giudice

Dott. Marianna Cocca -Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da ENRICO FIORINI, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO VINCI;

rilevato che:

come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); tale soluzione può infatti essere ragionevolmente

applicata anche alla liquidazione controllata; nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;

la parte debitrice è in stato di sovraindebitamento;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

la domanda è corredata dalla relazione, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire: - le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti ; - l'inventario dei beni della ricorrente (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II, CCII); - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; - l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma II, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCII); - lo stato di famiglia e la determinazione delle spese necessarie per il mantenimento della debitrice (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCII);

considerato che:

il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore, avuto riguardo alla

situazione economica del complessivo nucleo familiare; le esigenze di sostentamento della parte ricorrente, come in atti documentate, devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli altri componenti della famiglia percettori di reddito; in esito alle integrazioni richieste dal Tribunale è emerso che la ricorrente è convivente con la moglie, che è proprietario di un immobile già oggetto di esecuzione immobiliare; è titolare, nell'ultimo triennio, di un reddito annuo (in media) pari a euro 1761 mensili circa, cui si deve aggiungere il reddito della moglie per circa 709 euro mensili; la parte ricorrente ha indicato il proprio fabbisogno mensile in euro 1900 supportati da idonei documenti giustificativi; tenuto conto del reddito del complessivo nucleo familiare il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può dunque essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione - in € 1500 mensili al netto delle imposte, dovendo il residuo essere corrisposto alla procedura;

a fronte di un passivo complessivamente pari ad € 306.244,47 oltre spese relative alla presente procedura, l'attivo è costituito dal ricavato della vendita degli immobili di proprietà e dall'accantonamento per tre anni della parte di reddito sopra determinata:

ritenuto che:

la parte proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e ed il suo stato di insolvenza;

possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

che, contrariamente a quanto esposto in ricorso ed in relazione del gestore (motivo per cui viene nominato liquidatore un professionista diverso dal gestore), il compenso del legale che ha predisposto il ricorso, atteso che la istanza può essere presentata dal debitore personalmente, non è affatto in prededuzione così come non lo è il compenso del gestore nella misura determinata dall'OCC in quanto il compenso unitario va determinato esclusivamente dal giudice in esito alla liquidazione e tenuto conto dell'attivo effettivamente realizzato;

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

atteso che la disciplina della liquidazione controllata, pur nei limiti della compatibilità, fa richiamo alle disposizioni contenute nel Titolo III del CCII ad opera, rispettivamente, dell'art. 65 comma 2 del CCII e dell'art. 270 comma 5 del CCII;

ritenuto pertanto che, alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 comma 3 lett. f) del CCII, con la conseguenza che il nominando liquidatore deve essere autorizzato dal Tribunale, sin dall'apertura della procedura, ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma, onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di ENRICO FIORINI residente in viale Cavour Ferrara;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;

NOMINA

nelle funzioni di Liquidatore la dott.ssa Elena Lazzari con studio in Ferrara;

AUTORIZZA

il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3, lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di

restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall’art. 10, comma 3 CCII;

#### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

#### ESCLUDE

dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € 500 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l’adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;

#### DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato direttamente dal datore di lavoro o da INPS al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

#### DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di mesi tre e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

#### ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

## RICHIAMA

l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;

## DISPONE

che il Liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali comunicherà senza indugio la presente sentenza, specificando i termini e i modi della insinuazione al passivo e con decorrenza del termine per la stessa dalla comunicazione. Per le comunicazioni il liquidatore utilizzerà la pec della procedura che avrà cura di aprire a mezzo della piattaforma Fallco. L'esecuzione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo

buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

#### DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.

Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di ENRICO FIORINI non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo "nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata" dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.

Così deciso in nella camera di consiglio del 17/06/2025.

Il Presidente estensore

( Anna Ghedini)